- 3. Qualora l'imposta addizionale sul tabacco riscaldato non costituisca un'altra imposta indiretta avente finalità specifiche sui prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118: se l'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU 2011, L 176, pag. 24), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale di uno Stato membro relativa all'applicazione dell'imposta sul tabacco riscaldato la quale, con riguardo al calcolo di detta imposta, prevede che essa sia determinata in base ad un'aliquota ad valorem e ad un'aliquota specifica basata sul peso e sul numero di rotoli di tabacco.
- (1) Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L. 9. pag. 12).
- (2) Direttiva del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE (GU 2019, L 83, pag. 24).
- (3) Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU 2011, L 176, pag. 24).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italia) il 30 maggio 2022 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Comune di Ginosa

(Causa C-348/22)

(2022/C 318/41)

Lingua processuale: l'italiano

#### Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

### Parti nella causa principale

Ricorrente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Resistente: Comune di Ginosa

## Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 2006/123 (¹) risulti valida e vincolante per gli Stati membri o se invece risulti invalida in quanto trattandosi di direttiva di armonizzazione adottata solo a maggioranza invece che all'unanimità, in violazione dell'articolo 115 [del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea].
- 2) Se la direttiva 2006/123 cosiddetta Bolkestein presenti o meno oggettivamente ed astrattamente i requisiti minimi di sufficiente dettaglio della normativa e di conseguente assenza di spazi discrezionali per il legislatore nazionale tali da potersi ritenere la stessa auto-esecutiva e immediatamente applicabile;
- 3) qualora ritenuta la direttiva 2006/123 non self-executing, se risulti compatibile con i principi di certezza del diritto l'effetto di mera esclusione o di disapplicazione meramente ostativa della legge nazionale anche nell'ipotesi in cui non risulti possibile per il giudice nazionale il ricorso all'interpretazione conforme ovvero se invece, in siffatta ipotesi, non debba o possa trovare applicazione la legge nazionale, ferme restando le specifiche sanzioni previste dall'ordinamento [dell'Unione europea] per l'inadempimento dello stato nazionale rispetto agli obblighi derivanti dalla adesione al trattato (articolo 49), ovvero derivanti dalla mancata attuazione della direttiva (procedura di infrazione);
- 4) Se l'efficacia diretta dell'articolo 12, paragrafi 1,2,3 della Direttiva 2006/123 equivalga al riconoscimento della natura self-executing o immediata applicabilità della direttiva medesima ovvero se, nell'ambito di una direttiva di armonizzazione quale quella in esame («si deve ritenere che gli artt. da 9 a 13 della direttiva provvedano ad una armonizzazione esaustiva ...» ex sentenza cosiddetta Promoimpresa), debba intendersi come prescrizione per lo Stato nazionale di adottare misure di armonizzazione non generiche, ma vincolate nel loro contenuto;

- 5) Se la qualificazione di una direttiva come auto-esecutiva o meno e, nel primo caso, la disapplicazione meramente ostativa della legge nazionale possa o debba ritenersi di esclusiva competenza del giudice nazionale (al quale sono all'uopo attribuiti specifici strumenti di supporto interpretativo quali il ricorso al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ovvero al giudizio di legittimità costituzionale) ovvero anche del singolo funzionario o dirigente di un comune;
- 6) qualora invece ritenuta la direttiva 2006/123 self-executing, premesso che l'articolo 49 [del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea] risulta ostativo alla proroga automatica delle concessioni-autorizzazioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo solo «nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo», se la sussistenza di tale requisito costituisca o meno un presupposto necessario anche con riferimento all'applicazione dell'articolo 12 paragrafi 1 e 2 della direttiva Bolkestein;
- 7) Se risulti coerente rispetto ai fini perseguiti dalla direttiva 2006/123 e dallo stesso articolo 49 [del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea] una statuizione da parte del giudice nazionale relativa alla sussistenza, in via generale ed astratta, del requisito dell'interesse transfrontaliero certo riferito tout-court all'intero territorio nazionale ovvero se, viceversa, stante in Italia la competenza dei singoli comuni, tale valutazione non debba intendersi riferita al territorio costiero di ciascun comune e, quindi, riservata alla competenza comunale;
- 8) Se risulti coerente rispetto ai fini perseguiti dalla direttiva 2006/123 e dallo stesso articolo 49 [del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea] una statuizione da parte del giudice nazionale relativa alla sussistenza, in via generale ed astratta, del requisito della limitatezza delle risorse e delle concessioni disponibili riferito tout-court all'intero territorio nazionale ovvero se, viceversa, stante in Italia la competenza dei singoli comuni, tale valutazione non debba intendersi riferita al territorio costiero di ciascun comune e, quindi, riservata alla competenza comunale;
- 9) qualora in astratto ritenuta la direttiva 2006/123 self-executing, se tale immediata applicabilità possa ritenersi sussistere anche in concreto in un contesto normativo come quello italiano nel quale vige l'articolo 49 Codice della Navigazione (che prevede che all'atto di cessazione della concessione «tutte le opere non amovibili restano acquisite allo Stato senza alcun compenso o rimborso») e se tale conseguenza della ritenuta natura self-executing o immediata applicabilità della direttiva in questione (in particolare con riferimento a strutture in muratura debitamente autorizzate ovvero a concessioni demaniali funzionalmente collegate ad attività turistico ricettiva, come hotel o villaggio) risulti compatibile con la tutela di diritti fondamentali, come il diritto di proprietà, riconosciuti come meritevoli di tutela privilegiata nell'Ordinamento dell'Unione europea e nella Carta dei Diritti Fondamentali;
- (¹) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

# Ricorso proposto il 3 giugno 2022 — Commissione europea / Regno dei Paesi Bassi (Causa C-360/22)

(2022/C 318/42)

Lingua processuale: il neerlandese

## Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: W. Roels, agente)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

### Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo adottato e mantenuto in vigore l'articolo 85, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera f), della Pensioenwet (legge sulle pensioni), in combinato disposto con l'articolo 19b, paragrafo 2, della Wet op de loonbelasting (legge relativa all'imposta sulle retribuzioni), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 45, 56 e 63 TFUE nonché degli articoli 28, 36 e 40 dell'accordo SEE;